

Allegato A

Indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

1. TITOLARE e DESIGNATI

1. L'Unione Tresinaro Secchia è l'autorità pubblica titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR ed esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale dell'Ente secondo le competenze, prerogative e le responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative in materia ed in particolare:

- il Presidente dell'Unione procede alla designazione e nomina degli organismi monocratici e collegiali previsti dalla normativa e rimessi alla determinazione del titolare con particolare riferimento al DPO-RPD, Responsabili esterni, Designati interni, gruppi di lavoro e team di progetto a supporto delle attività specifiche;
- i Dirigenti, nell'ambito delle dotazioni e risorse messe a disposizione e secondo gli indirizzi degli atti di pianificazione e programmazione comunale, adottato tutti gli atti a rilevanza esterna ivi compresi gli incarichi, affidamenti, convenzioni ed accordi per la corretta attuazione di quanto previsto dal GDPR nel rispetto della disciplina di settore con particolare riferimento alla L. 241/1990, Dlgs 82/2005, Dlgs 50/2016; i Dirigenti ricoprono automaticamente la funzione di organo designato dal Titolare per lo svolgimento delle relative competenze;
- il personale assegnato agli uffici e servizi svolge le funzioni di designato del titolare, senza necessità di ulteriore nomina e/o attribuzione in relazione ai trattamenti ed ai poteri/doveri previsti dal proprio ruolo organizzativo e nel rispetto delle indicazioni formali ed informali disposte dal responsabile del servizio.

2. GRUPPO DI LAVORO GDPR

1. E' è stato costituito un unico gruppo di lavoro per tutti i comuni appartenenti all'Unione in materia di adattamento alle norme del GDPR composto da:

- segretario comunale (coordinatore e verbalizzante)
 - dirigenti dei servizi
 - uno o più membri designati dai dirigenti in relazione alla competenza, preparazione e/o ruolo nel trattamento di dati particolari
 - almeno un referente del servizio ICT quale supporto tecnico per le problematiche di sicurezza tecnologica
 - il DPO-RPD (eventuale) invitato in occasione della trattazione di particolari tematiche
2. Le riunioni del gruppo sono tracciate, verbalizzate e conservate agli atti.
3. Il gruppo di lavoro definisce ed aggiorna in particolare:
- un programma permanente di informazione e formazione del personale,
 - le priorità di intervento per l'adattamento al GDPR,
 - le misure "minime" da adottare per il rispetto della normativa,
 - la modulistica uniforme sia ad uso esterno che ad uso interno (informativa, consenso, comunicazioni, registri ecc...)
 - la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei responsabili e dei designati.

3. RESPONSABILIZZAZIONE e REGISTRO DEGLI EVENTI

1. Il titolare ed i designati assicurano in ogni momento il rispetto dei principi previsti dal GDPR (art. 5) dettando le opportune disposizioni organizzative e procedurali in ogni fase dell'attività.

2. Il titolare ed i designati assicurano in particolare il rispetto del principio di responsabilizzazione comprovando l'adozione di tali misure mediante la redazione ed aggiornamento di un registro degli eventi nel quale annotare tempestivamente ogni attività svolta per l'attuazione delle disposizioni del GDPR.

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.

4. Ogni operazione, registrazione, documentazione che necessiti di essere approvata nel rispetto dei principi indicati sarà formalizzata, ove necessario, mediante protocollazione senza necessità di ulteriori formalizzazioni ove non necessarie ai sensi della vigente normativa.

4. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO

1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del GDPR, adeguandolo alla normativa vigente e mediante acquisizione dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni sulle tipologie di trattamento.

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi.

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.

4. Il registro, depurato di eventuali informazioni non necessarie o che possano mettere a rischio la sicurezza dell'Ente è pubblicato sulla intranet dell'Ente nella sezione dedicata al GDPR.

5. VALUTAZIONE D'IMPATTO

1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento della valutazione d'impatto di cui agli artt. 35-36 del GDPR, adeguando la versione iniziale di cui all'allegato C del presente atto, mediante acquisizione dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni sulle tipologie di trattamento secondo il modello.

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi.

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.

6. PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Tutto il personale coinvolto nelle procedure di trattamento dati, a qualunque livello e ruolo:

- collabora con il titolare, il DPO-RPD, l'autorità di controllo ed eventuali ulteriori soggetti addetti alla vigilanza, controllo ed attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati fornendo la massima e tempestiva collaborazione con particolare riferimento al rispetto dei principi previsti dal GDPR

- fornisce tempestivamente informazioni su potenziali pericoli, rischi, o violazioni dei dati personali anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 e 34 del GDPR (cosiddetto "data breach")

- collabora con i responsabili del trattamento, secondo le istruzioni fornite dal titolare, al fine di garantire le citate finalità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

2. Il rispetto dei principi in materia e dei compiti ed adempimenti previsti dal presente provvedimento verrà valutato in sede di raggiungimento degli obiettivi e/o negli altri casi di responsabilità del personale a vario titolo coinvolto.